

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2228

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAFARELLI, CIOCIA, ROMANO, CIFARELLI**

*Presentata il 31 ottobre 1984*

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, relativa alla competenza di enti pubblici di interesse nazionale a svolgere controlli in materia di inquinamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 319 del 1976, meglio nota come « legge Merli », si prefigge, come dice il suo stesso titolo, la tutela delle acque dall'inquinamento.

Nonostante le difficoltà attuative, e le conseguenti proroghe rese necessarie per consentire all'intero paese di adeguarsi con gradualità ai suoi dettati, è una legge di civiltà, di quelle cioè che qualificano gli Stati che adottano simili misure, come paesi civili; le scelte in essa contenute vanno perciò confermate ed attuate.

Tra i meriti della legge v'è, non secondaria, anche quello di aver impostato la politica della tutela delle acque dall'inquinamento, come politica di programmazione. Una politica cioè, nella quale la concertazione programmatica delle azioni da intraprendere, delle opere da realizzare, delle manutenzioni da effettuare ga-

rantisce l'apporto coordinato dei vari soggetti chiamati ad attuarla (regioni, comuni e operatori industriali) al fine di ottimizzare l'uso degli impianti con la razionalità e l'unitarietà degli indirizzi che solo può dare un'azione di programma, con il fine ultimo delle economicità ed efficienza delle soluzioni scelte.

Questa impostazione va certamente confermata e mantenuta, riconoscendo alle regioni il ruolo fondamentale ad esse attribuito nella politica di piano.

V'è solo da osservare che tale politica di piano talvolta può essere male intesa. Accade così che, nel cercare formule attuative dei dettami della legge, si pensi di sostituire strutture già esistenti con nuove strutture. Questa è una diseconomia, non voluta dalla legge, che si prefiggeva unicamente di arrivare ad un coordinamento delle azioni dei soggetti chiamati a svolgere i compiti della tutela dall'in-

quinamento, non di sopprimere le strutture già operanti.

Peraltro tali strutture, come ad esempio l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, sono regolate da una legislazione speciale, cui una norma generale non può derogare se non in maniera espressa, cosa che la legge n. 319 (norma generale) non fa.

A maggior ragione la legge regionale, emanata in attuazione della legge n. 319, non può ignorare la legge speciale, né derogare ad essa sottraendo compiti e funzioni alla struttura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (retto da leggi speciali e confermato tra gli enti pubblici di rilevanza nazionale ai sensi della legge n. 70 del 1975) per attribuirle a strutture (comuni e consorzi di comuni) pure previste dalla legge n. 319.

È bensì vero che la legge n. 319 all'articolo 6 e sue successive modifiche affida espressamente tali compiti ai comuni e loro consorzi. Non dice però la legge che, ove strutture consortili ed operative su ambiti territoriali assai più vasti (interprovinciali) come appunto l'Ente auto-

mo per l'acquedotto pugliese, esistano, queste debbano essere smantellate e sostituite con tanti piccoli o grandi consorzi comunali.

Questo invece tende a fare una legge recentemente approvata dalla regione Puglia (approvata il 25 ottobre 1983 e trasmessa al commissario di Governo il 12 novembre 1983).

Si rende pertanto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica, non già per bloccare un progetto di legge regionale, per altri versi pregevole, ma per evitare che una soluzione così illogica del problema possa farsi strada anche in altre analoghe situazioni riscontrabili nel paese.

Per le esposte ragioni confidiamo in una sollecita approvazione della presente proposta di legge il cui articolo unico mira a fornire una interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge n. 319, e sua successiva modifica, nel senso della salvaguardia delle competenze, compiti, proprietà e funzionalità delle strutture operative esistenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, va interpretato nel senso che le competenze da detti articoli affidate ai comuni e consorzi intercomunali o alle comunità montane, non sono sostitutive di quelle affidate da leggi statali speciali ad enti pubblici di interesse nazionale chiamati a svolgere gli stessi compiti.